Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 marzo 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 75-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Lazio

Regione Molise

Regione Calabria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 75 DEL 28 MARZO 1985:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Testo aggiornato della legge 5 agosto 1981, n. 416: Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(993)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 75 DEL 28 MARZO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Obbligazioni delle serie speciali 6 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi statali »; 8 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % « Interventi statali »; 10 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 10 % « Interventi statali »; 13 % « Interventi statali », sorteggiate il 15 marzo 1985.

(1666)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 marzo 1985, n. **95**.

Autorizzazione di spesa per il finanziamento di lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione delle strade ed autostrade statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) di un contributo straordinario di lire duecentoventi miliardi da erogare nel triennio 1984-86, in ragione di lire settanta miliardi per l'anno 1984 e di lire settantacinque miliardi ciascuno per gli anni 1985 e 1986, per l'esecuzione di lavori di sistemazione ed ammodernamento nonché per la manutenzione straordinaria delle strade ed autostrade statali.

All'onere di lire duecentoventi miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, all'uopo utilizzando l'accantonamento preordinato per « mutui delle società autostradali contratti in valuta estera ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, presenta al Parlamento una relazione sulla situazione manutentoria della rete autostradale statale.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2029):

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (NICOLAZZI) il 21 agosto 1984.

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede legislativa, il 27 settembre 1984, con pareri della commissione V.

Esaminato dalla IX commissione e approvato il 19 dicembre 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 1106):

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 23 gennaio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dall'8ª commissione, in sede referente, il 6 marzo 1985.

Assegnato nuovamente all'8ª commissione, in sede deliberante, il 7 marzo 1985.

Esaminato dall'8ª commissione, in sede deliberante e approvato il 13 marzo 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1985, n. **96**.

Istituzione di nuove sezioni in funzione di corte di assise presso i tribunali di Firenze, Milano e Napoli e nuove sezioni in funzione di corte di assise di appello presso le corti di appello di Bari, Firenze, Milano e Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;

Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire le seguenti nuove sezioni di corte di assise: una presso il tribunale di Firenze, due presso il tribunale di Napoli e due presso il tribunale di Milano, nonché le seguenti nuove sezioni di corte di assise di appello: una presso la corte di appello di Bari, una presso la corte di appello di Firenze, una presso la corte di appello di Milano e una presso la corte di appello di Napoli;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 20 dicembre 1984;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

1) Presso il tribunale di Firenze è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise, con sede di normale convocazione in Firenze.

2) Presso il tribunale di Milano sono istituite due nuove sezioni in funzioni di corte di assise, con sede di normale convocazione in Milano.

3) Presso il tribunale di Napoli sono istituite due nuove sezioni in funzioni di corte di assise, con sede di normale convocazione in Napoli.

4) Le circoscrizioni territoriali ed il numero dei giudici popolari relativi alle citate sedi sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto, che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Art. 2.

1) Presso la corte di appello di Bari è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Bari.

2) Presso la corte di appello di Firenze è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Firenze.

3) Presso la corte di appello di Milano è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Milano.

4) Presso la corte di appello di Napoli è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Napoli.

5) Le circoscrizioni territoriali ed il numero dei giudici popolari relativi alle citate sedi, sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 4 febbraio 1985

PERTINI

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1985
Registro, n. 13 *Giustizia, foglio n.* 274

TABELLA

Distretto di	Corti di assise di appello				Corti di assise			
	N.	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari
Omissis								
Bari	2	Bari Bari	Bari - Foggia - Trani	Uomini 720 Donne 720	3	Bari	Bari	Uomini 330 Donne 330
						Foggia	Foggia - Lucera	Uomini 300 Donne 300
						Trani	Trani	Uomini 270 Donne 270
Firenze	2	Firenze Firenze	Arezzo - Firenze - Grosseto - Livorno - Lucca - Pisa - Siena	Uomini 1350 Donne 1350	8	Arezzo	Arezzo	Uomini 240 Donne 240
						Firenze Firenze	Firenze - Pistoia - Prato	Uomini 660 Donne 660
						Grosseto	Grosseto	Uomini 240 Donne 240
						Livorno	Livorno	Uomini 210 Donne 210
						Lucca	Lucca	Uomini 270 Donne 270
						Pisa	Pisa	Uomini 210 Donne 210
						Siena	Montepulciano - Siena	Uomini 180 Donne 180

Distretto di	Corti di assise di appello				Corti di assise			
	N.	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari
Omissis								
Milano	3	Milano Milano Milano	Como - Milano - Pavia - Sondrio	Uomini 2700 Donne 2700	8	Como	Como - Lecco	Uomini 330 Donne 330
						Milano Milano Milano Milano Milano	Busto Arsizio - Lodi - Milano - Monza - Varese	Uomini 1500 Donne 1500
						Pavia	Pavia - Vigevano - Voghera	Uomini 270 Donne 270
						Sondrio	Sondrio	Uomini 180 Donne 180
Napoli	5	Napoli Napoli Napoli Napoli	Avellino - Benevento - Napoli - Santa Maria Capua Vetere	Uomini 1200 Donne 1200	10	Avellino	Avellino - Ariano Irpino - Sant'Angelo dei Lombardi	Uomini 330 Donne 330
						Benevento	Benevento	Uomini 210 Donne 210
		Campobasso	Campobasso	Uomini 120 Donne 120		Campobasso	Campobasso - Isernia Larino	Uomini 150 Donne 150
						Napoli Napoli Napoli Napoli Napoli	Napoli	Uomini 2250 Donne 2250
						Salerno	Salerno - Vallo della Lucania - Sala Consilina	Uomini 240 Donne 240
						Santa Maria Capua Vetere	Santa Maria Capua Vetere	Uomini 270 Donne 270

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 settembre 1984.

Distintivi e segni caratteristici della banconota da lire 10.000 « tipo 1984 ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 26 luglio 1984, n. 1015, concernente le caratteristiche del biglietto di banca da L. 10.000 « tipo 1984 » che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 9-017960, in data 8 agosto 1984, con la quale l'amministrazione centrale della Banca d'Italia chiede, in riferimento alla predetta deliberazione, che vengano determinati i distintivi e i segni caratteristici del suddetto biglietto da L. 10.000 denominato « tipo 1984 »;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 10.000 « tipo 1984 » avrà i distintivi e i segni caratteristici appresso indicati:

Il biglietto da L. 10.000 « tipo 1984 » è stampato in calcografia e in offset secco e umido su carta filigranata lievemente colorata, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

La carta contiene inoltre un filo di sicurezza svolgentesi in senso verticale, inserito nella zona centrale del biglietto.

Il biglietto ha dimensioni di mm 70 × 133.

La filigrana, a punto fisso, è costituita da tre elementi: nella parte sinistra, guardando il *recto*, è riportata una testina in chiaroscuro raffigurante il ritratto

di Alessandro Volta, riproduzione dell'incisione eseguita da Giovita Garavaglia, conservata presso l'Istituto nazionale per la grafica - Gabinetto nazionale delle stampe, in Roma. Nella zona immediatamente al di sotto del ritratto è riportato, in filigrana a linea chiara, il monogramma BI compreso tra motivi ornamentali; nella parte di destra adiacente alla testina sono riprodotti, con effetto di chiaro e di scuro, elementi geometrici adiacenti uno all'altro, di forma rettangolare con il lato maggiore disposto in direzione verticale.

Il *recto* del biglietto reca nella zona a destra lo stesso ritratto di Alessandro Volta riprodotto in filigrana, stampato in calcografia con colore blu su un fondino di linee verticali di colore arancio chiaro.

Il ritratto è lateralmente contornato da una cornice avente una sagoma composita costituita da elementi di diversa geometria, realizzati con motivi a guilloche e stampati con colori blu e bruno violaceo.

All'interno della cornice nella parte inferiore è stampato con colore blu il nome « A. VOLTA »; più in basso nella stessa zona del biglietto è stampato in verticale il nome dell'incisore « A. CANFARINI INC. ».

A sinistra del ritratto nella parte superiore del biglietto, è stampata con colori blu e bruno violaceo la scritta « LIRE DIECIMILA »; i caratteri sono definiti da una sottile linea di contorno e campiti all'interno con motivo a guilloche.

Al di sotto delle parole « DIECIMILA » è stampata con colori blu e bruno violaceo la scritta « PAGABILI A VISTA AL PORTATORE »; più in basso nella stessa zona sono impresse con colori blu e bruno violaceo le firme del governatore e del cassiere, sormontate dalle relative diciture.

Nella parte centrale del biglietto è stampata con i colori blu e bruno violaceo la riproduzione del modello originario tradizionale della pila di Volta custodita insieme ad altri cimeli presso il Tempio Voltiano sito in Como.

Nella parte inferiore del biglietto è stampata con i colori blu e bruno violaceo la scritta « BANCA D'ITALIA » i cui caratteri sono definiti da una leggera linea di contorno e campiti all'interno con un motivo a guilloche.

In posizione adiacente alla filigrana nella parte superiore del biglietto è stampato con inchiostro blu un elemento decorativo realizzato con un motivo a guilloche, avente una sagoma che richiama quella degli elementi che compongono la cornice intorno al ritratto.

Nella parte inferiore della stessa zona del biglietto è stampato il contrassegno di Stato.

Nella parte superiore della zona riservata alla figura di Volta riprodotta in filigrana, è stampata, con i colori blu e bruno violaceo la cifra 10.000, su di un fondino offset costituito da una fascia orizzontale realizzata con elementi romboedrici stampati con colori azzurro e rosso violaceo.

Lungo il bordo del biglietto adiacente alla zona riservata alla filigrana sono stampati con colore blu su unica linea il nome del bozzettista « GIO. PINO INV. » e la scritta « OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA ».

La combinazione alfa-numerica, con cui vengono indicate la serie e la numerazione del biglietto, e nella quale la seconda lettera rappresenta in codice i decreti ministeriali di creazione, è stampata due volte con colore nero nella parte inferiore del biglietto, in posizioni estreme tra loro allineate.

La stampa del *recto* è completata da elementi decorativi policromi costituiti nella parte centrale del biglietto da fasce continue di fondini stampati con colori rosso violaceo, azzurro e giallo e nelle zone laterali da fondini sagomati, realizzati con un intreccio di linee di colore azzurro e arancio chiaro.

Il verso reca in primo piano la riproduzione, stampata in offset con colore blu ardesia, su un fondino policromo a linee verticali e diagonali, del Tempio Voltiano in Como, edificio di stile neoclassico, eretto nel 1927 in occasione delle celebrazioni del centenario della morte di Volta; esso costituisce il museo in cui sono raccolti i cimeli dello scienziato e ogni altra testimonianza che lo riguarda.

Nella parte inferiore della riproduzione è stampato il nome dell'incisore « F. ZANNOTTI INC. ».

Sullo sfondo rispetto al Tempio Voltiano è raffigurato un motivo ornamentale policromo (viola, azzurro, verde e giallo) di forma circolare, che si ispira al disegno del pavimento marmoreo del Tempio Voltiano. Tale motivo viene ripreso parzialmente nella parte inferiore del biglietto insieme ad una fascia orizzontale di colore azzurro, rosso violaceo e giallo.

Nella parte sinistra del biglietto è stampato con colori viola e azzurro un motivo decorativo stilizzato costituito da un insieme di linee verticali di diverse altezze, con il profilo degradante verso il centro del biglietto. Lo stesso motivo riappare anche alla estrema destra del biglietto in una fascia verticale di limitata larghezza.

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata con colore blu ardesia la cifra 10.000, su di un fondino policromo costituito da una fascia che, restringendosi secondo un profilo a dente di sega, si prolunga verso la parte centrale del biglietto fino a diventare un punto in corrispondenza del motivo ornamentale ispirato al disegno del pavimento del Tempio Voltiano.

In corrispondenza della zona riservata alla filigrana, nella parte inferiore del biglietto, è stampata su tre linee con colore blu ardesia la comminatoria penale « LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI ».

Lungo il bordo del biglietto adiacente alla zona riservata alla filigrana sono stampati, con colore blu ardesia, gli estremi del decreto ministeriale riguardante le caratteristiche del biglietto mentre, come sopra accennato, i decreti ministeriali di creazione del biglietto sono rappresentati in codice da una delle lettere della combinazione alfa-numerica stampata nel *recto* del biglietto.

Art. 2.

Sul *recto* del biglietto, di cui all'art. 1, sarà stampato — in calcografia e in colore blu — il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

(1653)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 marzo 1985.

Condizioni, norme generali e modalità di attuazione degli ammassi privati di carni bovine e suine.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visti i regolamenti (CEE) n. 805/68 e n. 2759/75, rispettivamente in data 27 giugno 1968 e 29 ottobre 1975, relativi alla organizzazione comune di mercato nei settori delle carni bovine e delle carni suine;

Visto il regolamento (CEE) n. 878/77, e successive modificazioni, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2763/75 del 29 ottobre 1975 e n. 989/68 del 15 luglio 1968, nonché n. 1091/80 e n. 1092/80 del 2 maggio 1980, e successive modificazioni, concernenti norme e modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine e bovine, ed in particolare il regolamento (CEE) n. 201/85 del 25 gennaio 1985;

Visto il proprio decreto del 27 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 4 novembre 1983, con il quale sono state emanate norme generali e modalità di attuazione degli ammassi privati di carni bovine e suine da eseguirsi nel territorio italiano;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione e modifica di queste ultime norme, sulla scorta delle relative disposizioni comunitarie, mediante abrogazione del citato decreto;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'AIMA in data 5 marzo 1985;

Decreta:

Art. 1.

Per ammasso privato di carni bovine e suine di cui ai regolamenti (CEE) n. 989/68 e n. 2763/75 del Consiglio, rispettivamente in data 15 luglio 1968 e 29 ottobre 1975, s'intende l'immissione e conservazione del prodotto in apposite istallazioni, da parte di privati operatori, a proprio conto e rischio.

Gli aiuti all'ammasso privato — il cui importo è stabilito nel quadro di una procedura di aggiudicazione o è fissato forfettariamente in anticipo — sono concessi a qualunque persona fisica o giuridica che svolga un'attività nel settore del bestiame e delle carni, che sia iscritta in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e che disponga per l'ammasso di idonee attrezzature nel territorio della Repubblica italiana.

Con apposito avviso a firma del direttore generale dell'AIMA verrà data comunicazione degli specifici provvedimenti adottati dalla Comunità europea con proprio regolamento per l'ammasso privato di carni suine e/o bovine precisando il tipo di prodotto da ammassare, la durata dell'ammasso stesso, il periodo entro cui è consentita la presentazione delle relative domande, nonché la misura dell'aiuto forfettario fissato in anticipo. In ogni caso la richiesta di aiuto per l'ammasso privato di carni bovine e/o suine è condizionata all'emanazione dello specifico regolamento comunitario.

Art. 2.

Le modalità di esecuzione dell'ammasso privato di carni ed i relativi controlli sono regolati dalle condizioni che seguono, avuto anche riguardo di quanto disposto con provvedimenti di attuazione dei rispettivi interventi comunitari.

Per la determinazione dell'ammontare in lire italiane dell'aiuto comunitario fissato in ECU, si applica il tasso di conversione valido il giorno dell'accettazione da parte dell'AIMA della domanda di concessione dell'aiuto all'ammasso privato se l'importo unitario è fissato forfettariamente in anticipo, ovvero il giorno in cui scade il termine di presentazione delle offerte se l'aiuto è concesso mediante gara.

Art. 3.

Gli accertamenti e i controlli sull'esecuzione delle operazioni di ammasso delle carni sono affidati all'assessorato all'agricoltura della regione nella cui circoscrizione ha sede il magazzino di conservazione messo a disposizione per l'ammasso stesso. Tale competenza è estesa anche ad altra regione per le operazioni di preparazione e/o di congelamento del prodotto nel caso che le specifiche attrezzature messe a disposizione per questa fase dell'ammasso non siano ubicate nella stessa regione ove si trovano i predetti magazzini di conservazione.

In attuazione di tale incarico, i predetti assessorati provvederanno ad impartire opportune istruzioni agli uffici tecnici che in ogni singola provincia già operano nel settore dell'agricoltura affinché, per ogni domanda di ammasso, si proceda all'esecuzione dei necessari controlli sulle operazioni di pesatura della carne e, dopo il congelamento o la trasformazione, su quelle di sistemazione del prodotto nei magazzini di conservazione, previa vidimazione dei fogli del registro di carico e scarico all'uopo impiantato dalla ditta ammassatrice.

A tal fine, l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta al competente ufficio provinciale preposto all'esecuzione dei relativi controlli dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare, concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere non siano, possibilmente, inferiori a 5 tonn. Tale comunicazione deve essere fatta in tempo utile onde consentire a detto ufficio di poter effettuare gli accertamenti di competenza.

Art. 4.

Le operazioni di ammasso della quantità di prodotto richiesta possono iniziarsi il giorno successivo alla data della lettera di accettazione, da parte dell'AIMA, della domanda di concessione dell'aiuto e devono essere completate entro il termine stabilito nella medesima lettera AIMA.

Il peso del prodotto da considerare agli effetti dell'ammasso è quello accertato allo stato fresco o refrigerato, al netto di imballaggio, riportato in apposita bolletta di pesatura redatta conformemente al modello allegato.

Le carni oggetto di ammasso debbono essere ottenute da animali originari della Comunità ed ivi macellati da non più di dieci giorni prima della data di immagazzinamento.

A tal fine dovrà essere acquisito agli atti di ufficio, per ciascuna partita di prodotto introdotta in ammasso e comprese quelle di provenienza da altri Paesi della Comunità, il relativo certificato di macellazione; per le carni bovine, inoltre, sui singoli pezzi da ammassare dovrà risultare apposto il timbro dello stabilimento di macellazione abilitato ai sensi della direttiva (CEE) n. 64/433 e la certificazione che il soggetto è stato allevato senza uso di estrogeni.

Qualora l'ammassatore proceda al taglio o disossamento del prodotto, con diritto all'aiuto sul quantitativo nella presentazione con osso, tutta la carne risultante da dette operazioni dovrà essere introdotta in ammasso; per la carne ottenuta a seguito di disossamento, dovrà risultare una resa, rispetto al peso del corrispondente prodotto in osso, non inferiore a quella prevista nell'apposito provvedimento comunitario.

Delle predette operazioni di ammasso sarà redatto apposito verbale, secondo il modello allegato, nel quale vanno anche indicati i mezzi di riconoscimento adottati per l'individuazione delle singole partite di prodotto ammassato e le relative modalità di stivaggio.

A tale proposito, atteso che per « partita » deve intendersi la quantità di prodotto giornalmente introdotta in magazzino, l'ammassatore deve provvedere ad una idonea sistemazione del prodotto nelle celle di conservazione e — d'intesa con i funzionari incaricati del controllo ed adottando opportuni accorgimenti e catellinature da collegarsi ai mezzi usati per lo stivaggio dei singoli pezzi o confezioni (pallets, gabbioni, particolari spazi frigoriferi, ecc.) — a rendere facilmente individuabile ciascuna partita, con particolare riguardo alla rispettiva consistenza in peso e numero di pezzi, al fine di evitare manomissioni o sostituzioni di prodotto durante il periodo di giacenza, nonché poter speditamente procedere ai necessari controlli nel corso di tale periodo.

Il verbale, redatto in ogni caso nel periodo di introduzione del prodotto in ammasso, dovrà indicare in maniera esplicita la data di pesatura del primo quantitativo di prodotto e il giorno in cui hanno avuto termine le operazioni di immagazzinamento.

Detto verbale, debitamente sottoscritto anche dal rappresentante della ditta ammassatrice, dovrà essere redatto in quattro esemplari di cui uno per la ditta ammassatrice, uno da conservare agli atti dell'assessorato regionale all'agricoltura, unitamente a copia delle relative bollette di pesatura opportunamente vistate dal funzionario che ha effettuato i controlli e due da trasmettere all'AIMA, tramite il competente assessorato. Appena ultimate le operazioni di immagazzinamento la ditta ammassatrice dovrà comunicare all'AIMA, a mezzo telegramma o telex, la data di verbalizzazione delle operazioni stesse, precisando il tipo e l'esatto quantitativo di prodotto ammassato, nonché l'avvenuta consegna al competente assessorato della documentazione all'uopo richiesta.

Art. 5.

L'obbligo di ammasso è considerato adempiuto se almeno il 90% della quantità richiesta risulti immagazzinata entro il termine stabilito nella concessione AIMA.

Qualora il prodotto ammassato risulti inferiore al predetto limite del 90%, l'aiuto non viene corrisposto e l'ammassatore si trova di fronte a due possibilità:

a) portare a termine ugualmente l'ammasso con perdita della cauzione in proporzione al quantitativo mancante;

b) rientrare nella disponibilità del prodotto, con perdita totale della cauzione.

Al riguardo, il competente ufficio incaricato dei controlli accerterà l'intendimento dell'ammassatore procedendo alla relativa verbalizzazione e nel primo caso la ditta ammassatrice è impegnata a mantenere il prodotto in magazzino per l'intero periodo di ammasso, al termine del quale si procederà all'accertamento di esistenza in magazzino del prodotto ammassato, mentre nel secondo caso sarà verbalizzata la rinuncia della ditta interessata, con conseguente messa a disposizione della medesima della quantità di prodotto ammassata.

Art. 6.

La durata del periodo di ammasso inizia il giorno successivo a quello del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e relativa verbalizzazione; tale periodo può essere prolungato o ridotto solo su disposizioni dell'AIMA, conformemente alle decisioni adottate al riguardo in sede comunitaria.

Durante l'ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, né spostato da un magazzino ad un altro, né usufruire del pagamento anticipato della restituzione di cui all'art. 25 del regolamento (CEE) n. 2730/79 ed all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 565/80. A tal fine l'ufficio provinciale preposto ai predetti controlli, almeno una volta nel corso del periodo di ammasso, dovrà accertare presso i magazzini di conservazione delle carni il regolare svolgimento dell'ammasso stesso.

Alla fine del periodo di ammasso, sarà quindi redatto apposito verbale, secondo il modello allegato, nel quale si darà atto del mantenimento in ammasso, per tutta la durata convenuta, della quantità di prodotto inizialmente immagazzinata; con lo stesso verbale, inoltre, il prodotto ammassato viene messo a disposizione della ditta contraente.

Tale verbalizzazione non può essere effettuata prima del giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del periodo di ammasso determinato secondo i criteri di cui all'art. 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1182/71.

Per una corretta applicazione della norma secondo cui i prodotti oggetto di ammasso non possono beneficiare al tempo stesso del pagamento anticipato di restituzioni all'esportazione, a norma dei sopraindicati regolamenti n. 2730/79 e n. 565/80, gli uffici delegati dal competente assessorato regionale dell'agricoltura di presiedere alle operazioni di ammasso provvederanno agli opportuni controlli tendenti ad accertare che il prodotto medesimo non sia stato sottoposto al regime di deposito doganale.

Analoghi accertamenti in proposito saranno pure effettuati dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria ed a tal fine, mentre questi richiederanno agli esportatori di carni che intendono usufruire dei predetti benefici in materia di restituzioni un'apposita dichiarazione dell'assessorato regionale dell'agricoltura — da cui risulti se negli stessi depositi vi sia merce vincolata da contratti di ammasso privato a norma

dei citati regolamenti (CEE) n. 989/68 e n. 2763/75 — gli assessorati regionali dell'agricoltura trasmetteranno alla competente circoscrizione doganale copia dei verbali di svincolo delle carni ammassate in esecuzione dei predetti regolamenti.

Art. 7.

Qualora sia prevista la facoltà per l'ammassatore di ritirare dall'ammasso — prima della fine del periodo convenuto — la totalità o una parte della carne immagazzinata per esportarla verso Paesi terzi, l'ultimo giorno di ammasso dei singoli quantitativi è quello che precede la data di uscita dei quantitativi stessi del magazzino ovvero di accettazione della dichiarazione di esportazione se questi non siano stati rimossi.

In tal caso l'esportatore deve fornire la prova, secondo le modalità valide in materia di restituzioni, che le carni hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità o hanno formato oggetto di consegna o deposito ai sensi degli articoli 5, 9 e 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79, e successive modificazioni e integrazioni, entro i termini prescritti, a decorrere dalla data di uscita del prodotto dall'ammasso.

Per le quantità di carne ritirate dall'ammasso in applicazione del presente articolo l'aiuto viene opportunamente ridotto tenuto conto del numero di giorni di mancata permanenza in ammasso di ciascun quantitativo e dell'importo unitario della detrazione giornaliera prevista dallo specifico provvedimento di attuazione dell'ammasso.

L'ammassatore che intende avvalersi di tale facoltà deve darne comunicazione all'ufficio che ha disposto i relativi controlli di ammasso del prodotto ed all'AIMA, almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di ritiro, indicando i prodotti ed i quantitativi che intende esportare.

Il predetto ufficio provvederà quindi al controllo di tali operazioni e redigerà specifico verbale, riportando in esso le quantità giornalmente uscite dall'ammasso per essere avviate all'esportazione, conformemente al modello allegato.

Art. 8.

La richiesta di concessione dell'aiuto all'ammasso privato di carni, nel caso che l'aiuto stesso sia stato fissato forfettariamente in anticipo, deve essere formulata con domanda, redatta conformemente al modello allegato, indirizzata all'AIMA — nella sua sede di Roma, via Palestro n. 81 — e per conoscenza all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La predetta domanda di aiuto deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare e relativa quantità che non può essere inferiore al minimo stabilito nei relativi provvedimenti di attuazione dell'ammasso;

d) termine entro il quale la totalità del prodotto deve risultare in ammasso;

e) durata del contratto di ammasso con espresso riconoscimento del diritto dell'AIMA di ridurre o prolungare la durata del contratto stesso;

f) l'importo dell'aiuto espresso in ECU/tonnellata;

g) la natura e l'importo della cauzione;

h) impegno all'osservanza degli obblighi previsti in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

i) data e sottoscrizione della domanda con firma autenticata da un notaio o dal sindaco del comune.

La domanda deve riguardare uno solo dei prodotti oggetto di ammasso e deve essere corredata di:

relazione illustrativa in duplice copia degli impianti a disposizione per l'ammasso, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

originale e copia del certificato, rilasciato da non oltre tre mesi, comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

atto di fidejussione, in originale e due copie, rilasciato da istituti di credito o imprese di assicurazione all'uopo abilitati conformemente al modello allegato — dell'importo previsto nello specifico provvedimento di ammasso — quale cauzione costituita a garanzia degli impegni assunti dalla ditta richiedente.

La predetta domanda va fatta in triplice copia, di cui una su carta bollata ed una su carta semplice vanno inviate all'AIMA, mentre la terza, indirizzata per conoscenza al competente assessorato regionale dell'agricoltura e pure su carta semplice, va inviata all'ufficio provinciale delegato dall'assessorato stesso all'esecuzione dei controlli sulle operazioni di ammasso.

Art. 9.

Se l'aiuto all'ammasso privato è concesso mediante gara, la presentazione delle offerte dovrà essere fatta conformemente a quanto prescritto nell'apposito bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee e le relative decisioni saranno adottate secondo le modalità contenute nel bando stesso.

Le singole offerte dovranno essere corredate dei documenti indicati nel precedente art. 8.

Art. 10.

La decisione relativa alla domanda di concessione dell'aiuto forfettario od all'offerta in gara sarà comunicata dall'AIMA alle ditte interessate entro cinque giorni lavorativi, rispettivamente, dalla data di presentazione della domanda medesima o dalla data del relativo provvedimento adottato dalla commissione delle Comunità europee mediante lettera raccomandata, telex o dichiarazione di ricevuta per consegne a mano.

Art. 11.

Per i prosciutti stagionati o stagionati e affumicati, l'ammasso inizia il centottantunesimo giorno successivo alla data di pesatura allo stato fresco dell'intero quantitativo oggetto di ammasso.

In tale caso l'aiuto viene corrisposto sulla quantità di prodotto accertata allo stato fresco o refrigerato, non ancora sottoposto a salatura ed al netto di imballaggio, a condizione che al termine del periodo di ammasso risulti un quantitativo di prodotto finito non inferiore al 70% del predetto peso iniziale.

Su ciascun pezzo ammassato dovrà essere apposto, a cura della ditta ammassatrice e mediante sigillo o marchio a fuoco, la data di immissione in magazzino ed il nome, sigla o contrassegno della ditta medesima.

Qualora il competente ufficio non abbia potuto provvedere per l'esecuzione dei controlli all'atto delle operazioni di immagazzinamento del prodotto, la ditta richiedente procede ugualmente all'esecuzione di tali operazioni con l'osservanza di tutti gli obblighi previsti ed in particolare le modalità di pesatura e di identificazione dei pezzi come sopra specificato.

I predetti controlli saranno quindi effettuati in epoca successiva sulla base di obiettivi elementi di riscontro quali certificati veterinari, registri IVA o eventuali altre registrazioni attinenti all'osservanza di norme sull'origine e qualità del prodotto da parte di stabilimenti che operano nell'ambito di appositi consorzi.

La resa finale del prodotto stagionato può essere determinata pesando l'intero quantitativo ammassato ovvero mediante campione, non inferiore al 20% del peso iniziale accertato allo stato fresco, opportunamente individuato al momento dell'introduzione del prodotto stesso in ammasso.

Dell'eventuale campionamento dovrà essere fatta esplicita menzione nei rispettivi verbali di ammasso, indicando la consistenza in peso e numero dei pezzi del campione, nonché i mezzi di identificazione adottati ed attestando che le condizioni di lavorazione, stagionatura e conservazione di questi pezzi sono assolutamente uguali a quelle dell'intero quantitativo di prodotto ammassato.

Art. 12.

Il diritto alla corresponsione dell'aiuto è acquisito soltanto se l'ammassatore ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti; l'aiuto è corrisposto per la quantità di prodotto effettivamente ammassata, entro il limite massimo di quella indicata nella relativa concessione AIMA.

Il pagamento degli aiuti è disposto dall'AIMA a richiesta degli interessati ed a tal fine, all'atto della redazione del verbale di chiusura dell'ammasso, i competenti uffici provinciali provvederanno ad acquisire la relativa domanda di liquidazione dell'aiuto, in duplice copia, di cui una su carta bollata, corredata di originale e copia del certificato della cancelleria del tribunale — rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda stessa — dal quale risulti che la ditta (persona fisica o giuridica) si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per essa ditta firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarla.

I predetti uffici, in relazione ai tempi di scadenza dei periodi di ammasso delle varie concessioni, trasmetteranno all'AIMA due copie dei predetti verbali di chiusura e rispettive richieste di liquidazione, riepilogati in appositi elenchi, redatti in triplice copia secondo lo schema di prospetto allegato.

Art. 13.

La cauzione è svincolata al termine del rapporto di ammasso qualora gli impegni assunti dall'ammassatore siano stati regolarmente adempiuti.

In caso di inadempienza degli obblighi previsti, la cauzione è incamerata totalmente o parzialmente dall'AIMA secondo i criteri appresso indicati:

a) se la ditta richiedente non provvede ad immagazzinare, entro i termini prescritti, un quantitativo di carne superiore al 90% di quello indicato in domanda sarà incamerata l'intera cauzione a meno che la stessa non si dichiari disposta a mantenere in ammasso, per l'intero periodo convenuto, il minore quantitativo immagazzinato, nel qual caso si procederà ad un incameramento proporzionale alla quantità di prodotto mancante;

b) qualora il prodotto immagazzinato non venga mantenuto in ammasso per l'intero periodo o vengano riscontrati spostamenti in altro magazzino o sostituzioni del prodotto stesso, sarà incamerata l'intera cauzione;

c) se la ditta ammassatrice non fa pervenire all'AIMA — entro cinque giorni dal termine delle operazioni di immagazzinamento del prodotto — la comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 4, ovvero non provvede alla tempestiva consegna al competente assessorato regionale della prescritta documentazione, sarà disposto un incameramento parziale della cauzione nella misura del 10% della stessa;

d) nel caso in cui, a seguito di controlli disposti dall'AIMA o dal competente assessorato regionale nel corso dell'ammasso, venga rilevata una imperfetta tenuta del prescritto registro di carico e scarico dei prodotti ammassati o riscontrato uno stivaggio delle carni diverso dalle indicazioni contenute nei rispettivi verbali di immagazzinamento, rendendo pertanto difficoltosa od impossibile l'effettuazione del controllo medesimo, sarà disposto un parziale incameramento della cauzione nella misura del 15% della stessa.

Qualora l'inadempienza sia dovuta a causa di forza maggiore, opportunamente documentata e riconosciuta dal consiglio di amministrazione dell'AIMA, alla ditta richiedente sarà restituita l'intera cauzione.

Art. 14.

Per quanto non contemplato nel presente provvedimento, si rimanda alle vigenti norme comunitarie in materia e particolarmente alle disposizioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 1091/80 e n. 1092/80, e successive modificazioni, nonché alle vigenti norme di carattere generale dello Stato italiano.

Eventuali variazioni delle norme comunitarie in materia intervenute successivamente alla divulgazione del presente decreto sono direttamente applicabili.

Art. 15.

Il D.P.A. del 27 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 4 novembre 1983, è abrogato.

Roma, addì 15 marzo 1985

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

SCHEMA DI DOMANDA

All'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro n. 81 - 00185 ROMA

e, per conoscenza:

All'Assessorato dell'agricoltura della regione . . . . . .

tramite . .

OGGETTO: Domanda di concessione di aiuto all'ammasso privato di tonn. . . . di . . ai sensi del regolamento (CEE) n. . . e D.P.A. . . .

Il sottoscritto . . nato il . . . a . nella sua qualità di . . della ditta . con sede in . via . n. . . c.a.p. . . esercente attività nel settore del bestiame e delle carni

Chiede

la concessione dell'aiuto comunitario per l'ammasso privato di tonn. (specificarne compiutamente tipo, taglio, eventuale disossamento ecc. del prodotto da ammassare) . . nella misura di . . ECU/tonn., pari a L. . ./tonn., facendo presente quanto segue:

l'ammasso del prodotto verrà effettuato presso gli stabilimenti della ditta . . siti in . .,

l'ammasso avrà la durata di mesi . ., salvo diritto dell'AIMA di ridurre o prolungare tale durata;

la prescritta cauzione a garanzia dell'adempimento sugli obblighi connessi all'esecuzione dell'ammasso di cui sopra è stata costituita mediante fidejussione bancaria (o assicurativa) emessa a favore dell'AIMA per un importo di L. . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara di impegnarsi all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare a proprio conto e rischio la sopraindicata quantità di prodotto, conforme alle caratteristiche previste nel citato regolamento CEE, entro giorni . . dalla data della lettera AIMA di accettazione della presente domanda;

2) dare preventiva comunicazione scritta o telegrafica o a mezzo raccomandata a mano al competente ufficio provinciale preposto all'esecuzione dei controlli sulle operazioni di ammasso, del giorno e dei quantitativi di prodotto che saranno giornalmente ammassati, in tempo utile per consentire allo stesso di effettuare gli accertamenti di competenza;

3) provvedere alla pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato, al netto dell'imballaggio;

4) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto 3) consegnandone copia al funzionario incaricato di redigere il verbale di accertamento del prodotto immagazzinato;

5) . . (solo nel caso che sia previsto nell'apposito provvedimento comunitario e ne sia stata fatta specifica richiesta nella presente domanda) . . . . effettuare il taglio e/o disossamento della carne provvedendo ad ammassare l'intero quantitativo di prodotto ottenuto a seguito di tali operazioni;

6) collocare in magazzino il prodotto secondo le prescrizioni all'uopo impartite dal funzionario che ha presieduto alle operazioni di ammasso, adottando i mezzi dallo stesso suggeriti al fine di evitare manomissioni o spostamenti del prodotto nel corso dell'ammasso e rendere ben identificabili le singole partite con apposizione in corrispondenza di ciascuna di esse di appositi cartellini con la indicazione dei rispettivi Paesi, numero dei pezzi o confezioni e date di immagazzinamento;

7) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'assessorato regionale dell'agricoltura;

8) non mettere in vendita il prodotto ammassato né sostituirlo, spostarlo da un magazzino all'altro o sottoporlo al regime di deposito doganale ai fini del pagamento anticipato della restituzione all'esportazione per l'intera durata dell'ammasso;

9) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente assessorato regionale dell'agricoltura e dall'AIMA;

10) osservare ogni altro obbligo previsto per l'ammassatore dalla vigente regolamentazione comunitaria in materia e dal decreto del Ministro-Presidente dell'AIMA; . . . .

11) di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni riguardanti l'incameramento totale o parziale della cauzione.

Allega:

a) due copie della relazione illustrativa degli impianti destinati alla conservazione del prodotto;

b) originale e copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di . . . .;

c) originale e due copie della fidejussione rilasciata in data . . . . ., per un importo di L. . . . . . ., da . . . .

Data, ...

Timbro
(Firma del legale rappresentante)
. . . .

(Segue autentica della firma)
. . . .

SCHEMA DI FIDEJUSSIONE

ISTITUTO EMITTENTE

. . . .

Fidejussione n. . . . .

Data, ...

All'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro n. 81 - 00181 ROMA

Premesso:

che la ditta . . . . con sede in . . . . intende effettuare l'ammasso privato di tonn. . . . . di . . . . . ., per la durata di mesi . . . . ., alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. . . e dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Presidente dell'AIMA . . . . . .;

che per l'ammasso del prodotto di cui sopra è prevista la concessione di un aiuto nella misura di . . . . . ECU/tonn. pari a lire . . . ./tonn., determinato secondo il tasso di convenzione attualmente applicabile nel settore agricolo;

che a garanzia dell'adempimento delle condizioni e delle modalità di esecuzione di detto ammasso la ditta deve prestare cauzione, mediante atto di fidejussione, nell'importo di . . . . . . (misura unitaria della cauzione) . . . . .

Il sottoscritto rimane quindi obbligato a pagare all'AIMA su semplice richiesta scritta e senza bisogno di costituzione di mora, né di previa escussione della ditta di cui è fidejussore la somma di lire . . . .

La presente fidejussione si intende valida e operante fino al momento in cui sia stato accertato da parte dell'AIMA l'assolvimento degli obblighi contrattuali e comunque, salvo proroga a richiesta dell'AIMA stessa, fino al centoventesimo giorno dal termine dell'ammasso.

(Timbro dell'istituto emittente)
e firma dei suoi legali rappresentanti)
. . . .

SCHEMA

di verbale di accertamento del prodotto immagazzinato per l'ammasso privato di carni . . . . . (Regolamento (CEE) n. . . . del . . . .)

CONCESSIONE AIMA PROT. N. . . . POSIZIONE . . . . . .
DEL . . . .

Addì . . . . . . alla presenza di . . . . rappresentante della ditta . . . . presso il magazzino di . . . . è stato redatto il presente verbale per l'accertamento dei quantitativi di . . . . (specificare dettagliatamente tipo, taglio ecc. del prodotto ammassato) . . . . . giornalmente immagazzinati in base al provvedimento sopraspecificato, onde dare atto del quantitativo complessivo di prodotto ammassato nel termine prescritto.

Le pesature sono state effettuate sul prodotto allo stato fresco o refrigerato, al netto di imballaggio. Dopo le (eventuali) operazioni di congelamento (o di trasformazione), il prodotto stesso è stato immagazzinato nei quantitativi giornalieri indicati nell'allegato prospetto, che forma parte integrante del presente verbale.

Il prodotto è stato quindi collocato, avuto riguardo alle disponibilità di attrezzature, nel magazzino di conservazione osservando le seguenti modalità per l'individuazione delle singole partite: . . (*) .

Le operazioni di pesatura hanno avuto inizio il . ., mentre le operazioni di immagazzinamento sono terminate il . ., e pertanto risulta che sono state ammassate nel magazzino sopra specificato tonn. . . di . . (specificare il tipo di prodotto immagazzinato e, nel caso di prodotto disossato o trasformato, precisare anche il quantitativo di carne originariamente accertato ai fini della determinazione dell'aiuto) .

Si attesta inoltre che il prodotto proviene da animali di origine comunitaria macellati da non oltre dieci giorni prima della data di immagazzinamento (per le carni bovine attestare anche che la macellazione è stata effettuata conformemente all'art. 3, paragrafo 1 A, lettere da *a*) ad *e*) della direttiva n. 64/433/C.E.E. e che gli animali stessi sono stati allevati senza uso di estrogeni), così come rilevato dai certificati di macellazione acquisiti agli atti d'ufficio.

Il legale rappresentante della ditta

. . . .

(Timbro dell'ufficio preposto alla esecuzione dei controlli e firma del funzionario)

. . . .

(*) Per l'ammasso di prosciutti stagionati precisare anche:

1) il sigillo ed il marchio adottato per l'identificazione dei singoli prezzi;

2) l'eventuale operazione di identificazione del campione ai fini della determinazione della resa finale e sua composizione in peso e numero di pezzi;

3) modalità di constatazione della quantità ammassata, nel caso di accertamento successivo all'immagazzinamento del prodotto, indicando anche gli elementi di riscontro utilizzati in proposito.

SCHEMA DI BOLLETTA DI PESATURA

BOLLETTA DI PESATURA N. . . DEL . . . .

. IN DATA . .

CONCESSIONE A.I.M.A. PROT. . . POSIZIONE

Ditta . . .

Magazzino di conservazione . . . . .

. . . .

Prodotto . . . .

Partita (1) n. . .

Numero progressivo pesature	(prodotto)		Note
	Confezioni o pezzi N.	Peso netto Tonn. (2)	
Totale .	....	....	....

Si dichiara che il prodotto proviene da animali di origine comunitaria macellati da non oltre dieci giorni (per le carni bovine precisare anche che la macellazione è stata effettuata conformemente all'art. 3, paragrafo 1 A, lettere da *a*) ad *e*) della direttiva (CEE) n. 64/433/CEE e che gli animali stessi sono stati allevati senza uso di estrogeni).

Il pesatore

. . . . . .

Il legale rappresentante della ditta

. . . .

Visto, del funzionario incaricato dei controlli . . . .

---

(1) Per partita si intende l'insieme di pezzi ammassati nel magazzino di conservazione nella giornata.

(2) Il peso deve essere espresso in tonnellate con tre cifre decimali (arrotondamento al kg).

SCHEMA

di allegato al verbale di accertamento del prodotto immagazzinato per l'ammasso privato di carni .
(regolamento C.E.E. n. . . . . .)

CONCESSIONE . . . . POSIZIONE . . . . . . IN DATA . . . . . .

Estremi della bolletta di pesatura		Partita	Prodotto oggetto di ammasso			Prodotto immagazzinato previa operazione: (1)			
							Disossamento o trasferimento		
N.	Data	N.	Pezzi o confezioni	Peso netto Tonn.	Peso medio kg	Solo taglio (peso netto) (2)	Confezioni N.	Peso netto Tonn.	Resa % (3)
Totale . . .									

Il legale rappresentante della ditta
. . . .

(Timbro dell'ufficio preposto alla esecuzione dei controlli e firma del funzionario)
. . . . .

(1) Compilare solo nel caso in cui ricorre tale circostanza.
(2) Il peso della carne risultante dal semplice taglio non può che corrispondere al peso del prodotto in osso.
(3) In caso di parziale disossamento o trasformazione, in luogo della resa totale, indicare quella relativa alla parte oggetto di tali operazioni.

SCHEMA

di verbale di accertamento finale in ammasso delle quantità di carne . . . . immagazzinate (regolamento (CEE) n. . . . del . . . . .).

CONCESSIONE A.I.M.A. PROT. N. . . . . . POSIZIONE . . IN DATA . . . .

Addì . . . alla presenza di . . . . . rappresentante della ditta . . . . presso il magazzino di . . . . si dà atto del mantenimento in ammasso di n. . . . . pezzi (o confezioni) per complessive tonnellate . . . . . di . . . . (1) come da precedente verbale del . . . . (2).

(Per i prosciutti stagionati, si dovrà inoltre attestare che « il peso accertato in data odierna su n. . . . . pezzi è di tonn. . . ., pari al . . . .% del relativo peso iniziale » specificando anche se tale accertamento si riferisce all'intero quantitativo di prodotto ammassato ovvero al campione identificato nel precedente verbale. Qualora sia stato riscontrato un numero di pezzi inferiori a quello ammassato, specificare anche se la differenza rientra o meno nei normali scarti di lavorazione e conservazione del prodotto).

L'ammasso ha avuto inizio in data . . . . . e, essendo stata prevista una durata di mesi . . . . ., ha avuto termine in data . . . .

Si attesta, inoltre, che durante il periodo di ammasso l'intero quantitativo di prodotto immagazzinato non è stato sostituito, né spostato in altri magazzini, né ha usufruito del pagamento anticipato di restituzioni a norma dell'art. 25 del regolamento (CEE) n. 2730/79 e dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80 (in caso contrario specificare dettagliatamente le inadempienze riscontrate).

Con il presente verbale il prodotto ammassato viene messo a disposizione della ditta e si dichiara altresì che in data . . . . è stato eseguito apposito controllo al fine di accertare il regolare svolgimento dell'ammasso così come risulta da apposito verbale agli atti degli uffici dell'assessorato all'agricoltura.

Il rappresentante della ditta
. . . .

Timbro dell'ufficio preposto all'esecuzione dei controlli e firma del funzionario
. . . .

(1) Specificare il tipo di prodotto immagazzinato ed in caso di disossamento o trasformazione indicare anche la corrispondente quantità di carne originariamente accertata ai fini della determinazione dell'aiuto.

(2) Nel caso che siano precedentemente intervenuti ritiri parziali di prodotto per esportazione verso Paesi terzi, sostituire con la seguente espressione « La differenza di tonn. . . . ., tra il peso complessivo di tonn. . . . . . accertato con verbale del . . . . . . e le suddette tonn. . . . . . in giacenza alla data odierna, è dovuta ai ritiri di prodotto per esportazione verso Paesi terzi come da verbale in data . . . . . . (pesi riferiti a prodotto nella sua presentazione originaria ai fini della determinazione dell'aiuto) ».

SCHEMA

di verbale di accertamento delle quantità di carne ritirate dall'ammasso privato per esportazione verso Paesi terzi (regolamento (CEE) n. . . . del . . . . .).

CONCESSIONE A.I.M.A. PROT. N. . . . POSIZIONE . . . . . . DEL . . . .

Addì . . . alla presenza di . . . rappresentante della ditta . . . . . . si dà atto del ritiro dall'ammasso, ai fini di esportazione verso Paesi terzi, come da comunicazione della ditta in data . . . . . ., dei sottoindicati quantitativi di . . . (indicare il tipo di prodotto ammassato).

Le operazioni di introduzione in ammasso, come da verbale precedente in data . . . ., hanno avuto il termine il . . . . ed è quindi trascorso il periodo di permanenza minima in ammasso del prodotto.

Le operazioni di ritiro del prodotto per esportazione hanno avuto il seguente svolgimento:

Data uscita dal magazzino	Pezzi o confezioni ritirati dall'ammasso N.	Peso netto dei quantitativi ritirati dall'ammasso Tonn.	Corrispondente quantitativo di prodotto oggetto di ammasso Tonn. (1)	Firma del funzionario
Totale . . .				

(2)

Il rappresentante della ditta

. . . .

Timbro dell'ufficio preposto all'esecuzione dei controlli e firma del funzionario

. . . .

(1) Nel caso di prodotto immagazzinato allo stato disossato o trasformato, riportare il corrispondente quantitativo di carne originariamente accertato ai fini della determinazione dell'aiuto.

(2) Nel verbale con cui si esaurisce l'intero quantitativo ammassato a fronte della rispettiva concessione di aiuto, si dovrà fare esplicita menzione di tale circostanza, dando atto che l'ammassatore ha adempiuto a tutti gli obblighi di ammasso.

SCHEMA DI ELENCO PRATICHE CONCLUSE

Sigla provincia . . . .
Numero progressivo elenco . . . . .
Regolamento (CEE) n.. . . . . . .

Riservato all'assessorato regionale dell'agricoltura					Riservato all'A.I.M.A.		
N. ord.	Prat. Pos. N.	Cognome e nome o denominazione o ragione sociale della ditta	Data e luogo di nascita (solo per ditte individuali)	Indirizzo	Quantità ammassata ammissibile allo aiuto tonn.	Importo unitario L./tonn.	Importo totale liquidato L.

Data, ...

Timbro dell'ufficio preposto all'esecuzione dei controlli e firma del funzionario

. . . .

(1609)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1985.

Esonero dalla tenuta del repertorio annuale della clientela per i notai e gli agenti di cambio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che prevede l'esonero dalla tenuta del repertorio annuale della clientela per gli esercenti professioni che per legge sono obbligati alla tenuta di repertori o altre scritture specifiche relativi all'attività esercitata;

Visti gli articoli 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; 81 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326; 21 del regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1737; 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, che prevedono l'obbligo a carico dei notai della tenuta dei repertori e degli indici alfabetici delle parti;

Visti gli articoli 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239; 17 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376; 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1; 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745; da 1 a 3 del decreto ministeriale 10 marzo 1964 che prevedono l'obbligo a carico degli agenti di cambio della tenuta di un librogiornale per l'autenticazione delle firme sulle girate dei titoli azionari, di un librogiornale per l'annotamento delle operazioni per contanti, di un libro per l'annotazione giornaliera delle operazioni a termine e di riporto su titoli azionari ed eventualmente di una rubrica alfabetica che costituisce parte integrante del libro per l'annotazione giornaliera delle operazioni a termine e di riporto;

Ritenuto che i repertori notarili e gli indici alfabetici delle parti, con la prescrizione di talune integrazioni, offrono, per modalità di vidimazione, per contenuto e per controlli, idonee garanzie rispetto alle finalità che il repertorio annuale della clientela intende perseguire;

Ritenuto che i libri obbligatori degli agenti di cambio nonché l'eventuale rubrica alfabetica, con la prescrizione di talune integrazioni, offrono, per modalità di vidimazione, per contenuto e per controlli, idonee garanzie rispetto alle finalità che il repertorio annuale della clientela intende perseguire;

Decreta:

Art. 1.

I notai sono esonerati dalla tenuta del repertorio annuale della clientela, prescritto dall'art. 3, secondo e terzo comma del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, alle condizioni che:

1) nei repertori previsti dagli articoli 62 e 63 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349, venga annotato l'indirizzo delle parti;

2) nell'indice alfabetico previsto dall'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dall'art. 81 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dall'art. 21 del regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1737, vengano eseguite, relativamente alle prestazioni non destinate ad essere seguite dalla formazione di un atto di cui è obbligatoria la annotazione nei repertori di cui al punto 1), le annotazioni di cui al terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Art. 2.

Gli agenti di cambio iscritti negli albi di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1967, n. 402, che hanno istituito la rubrica alfabetica di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 10 marzo 1964, sono esonerati dalla tenuta del repertorio annuale della clientela, prescritto dall'art. 3, secondo e terzo comma, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 alle condizioni che:

1) nei libri previsti dall'art. 17 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376 e dall'art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1964 vengano indicati, con riferimento ai nominativi per i quali l'annotamento non sia rinviato alla rubrica alfabetica, tutti gli elementi di identificazione previsti nel terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 e sempreché vengano rispettati i termini previsti da questa disposizione ai fini delle annotazioni;

2) nella rubrica alfabetica prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 10 marzo 1964 vengano rilevati gli stessi elementi di identificazione di cui al precedente punto 1) e rispettati gli stessi termini per l'annotazione relativamente ai nominativi per i quali l'annotazione nei suddetti libri obbligatori sia stata rinviata in base ad un codice numerico alla rubrica alfabetica;

3) la rubrica alfabetica sia integrata, con l'indicazione degli elementi di identificazione e nei termini di cui al punto 1), con i nominativi dei soggetti nei cui confronti gli agenti di cambio hanno reso prestazioni non destinate a formare oggetto di annotazione nei libri obbligatori.

L'esonero compete altresì agli agenti di cambio i quali non hanno tenuto la rubrica alfabetica, a condizione che detta rubrica venga istituita entro il 31 marzo 1985 ed a condizione che vengano rispettate le condizioni, le modalità ed i termini di cui al comma precedente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1985

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(1714)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1153.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Sant'Alessio », in Roma.

N. 1153. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 21 marzo 1982, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni del 24 gennaio e 24 marzo 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « Sant'Alessio » in località Case Rosse del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1985
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 110

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1154.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia di « S. Giuseppe » dal comune di Gioia Tauro al comune di S. Ferdinando.

N. 1154. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Oppido Mamertina-Palmi 1° maggio 1981, integrato con due dichiarazioni, rispettivamente del 19 giugno 1982 e 14 marzo 1984, relativo al trasferimento della sede della parrocchia di « S. Giuseppe », dalla frazione Eranova del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria), alla contrada Praia del comune di S. Ferdinando (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1985
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 111

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1155.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della cappellania curata autonoma ed indipendente della « Madonna della Cona », in Teramo.

N. 1155. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Teramo e Atri 1° gennaio 1981, integrato con due dichiarazioni, la prima dell'8 maggio stesso anno e la seconda dell'11 giugno 1984, relativo alla elevazione in parrocchia della cappellania curata autonoma ed indipendente della « Madonna della Cona », in contrada omonima del comune di Teramo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1985
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 112

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1156.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Maria delle Grazie » da Napoli a Casavatore.

N. 1156. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli 1° settembre 1983, integrato con dichiarazione del 3 aprile 1984, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Maria delle Grazie » alle Due Porte all'Arenella, in Napoli, dalla chiesa omonima, nella chiesa di « Gesù Cristo Lavoratore », in Casavatore (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1985
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 113

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1157.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della modifica di confini tra le parrocchie di « S. Antonio al Lago » e « S. Maria a Mare », in Castellabate.

N. 1157. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vallo della Lucania 1° dicembre 1983, relativo alla modifica dei confini tra le parrocchie di « S. Antonio al Lago » e « S. Maria a Mare », entrambe in comune di Castellabate (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1985
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 114

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1158.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa salesiana denominata « Istituto salesiano Sacro Cuore », in Cisternino.

N. 1158. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa salesiana denominata « Istituto salesiano Sacro Cuore », in Cisternino (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1985
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 115

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1159.**

Soppressione della fabbriceria denominata « Opera dei SS. Giusto e Clemente », in Monticiano.

N. 1159. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa la fabbriceria denominata « Opera dei SS. Giusto e Clemente », in Monticiano (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1985
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 116

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Sicilia ed Emilia-Romagna.

Con i decreti ministeriali emanati nelle note di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia.

REGIONE SICILIA

Decreto ministeriale 15 *marzo* 1985, *n.* 850

Agrigento: piogge persistenti del dicembre 1984-gennaio 1985, nel territorio provinciale.

Caltanissetta: piogge persistenti e venti ciclonici del 12 novembre 1984 e della prima metà del mese di gennaio 1985, nel territorio provinciale.

Catania: piogge persistenti e gelate del dicembre 1984 e del gennaio 1985, nel territorio provinciale.

Enna: piogge persistenti, gelate e venti ciclonici del dicembre 1984 e del gennaio 1985, nel territorio provinciale.

Messina: nubifragio del 12 novembre 1984 e piogge torrenziali, venti ciclonici, mareggiate, nevicate e gelate del gennaio 1985, nel territorio provinciale.

Ragusa: piogge persistenti e venti ciclonici del dicembre 1984 e gennaio 1985, nel territorio provinciale.

Siracusa: piogge persistenti del dicembre 1984, gennaio 1985, nel territorio provinciale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Decreto ministeriale 18 *marzo* 1985, *n.* 884

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 1881 del 27 dicembre 1984 il carattere di eccezionalità della tromba d'aria del 18 maggio 1984 viene esteso anche al territorio del comune di Minerbio in provincia di Bologna, e il carattere di eccezionalità delle piogge intense e persistenti del 5, 9, 10, 15 maggio 1984 e 6, 7, 10 e 11 giugno 1984 viene esteso anche al territorio del comune di Poggio Berni in provincia di Forlì.

Le regioni Sicilia ed Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(1730)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Urbania.

Con decreto ministeriale n. 14/571 del 4 marzo 1985 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Urbania è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.640.435.500 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.704.879.980 iscritto a ruolo a nome del signor Talozzi Adolfo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pesaro e Urbino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1595)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:

grandi sistemi giuridici contemporanei;
diritto civile.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica.

Facoltà di economia e commercio:

diritto commerciale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1723)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 17 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Romanelli giocattoli di Roma, è prolungata fino al 15 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Patty di Frosinone, è prolungata fino al 30 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 4 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saila di Frosinone, è prolungata fino al 25 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. Delta confezioni di Ferentino (Frosinone), è prolungata fino al 27 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cartotecnica Zauli di Monterotondo (Roma), è prolungata fino al 9 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Giacomo Lucernari di Anitrella (Frosinone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 18 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 gennaio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Torlò Giulio di Sora (Frosinone), è prolungata fino al 25 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. Francesco Lazzeri di S. Giuliano Terme (Pisa), è prolungata fino al 26 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Binelli meccanica di Calenzano (Firenze), è prolungata fino al 27 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 ottobre 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib.Mei di Asti, è prolungata fino al 24 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Impredit di Roma, è prolungata fino al 28 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 aprile 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Augusta - Applicazioni elettroniche di Calliano (Trento), è prolungata fino al 30 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Detroit Sem di Monfalcone (Gorizia), è prolungata fino all'11 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate in altre località, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Albari di Modugno (Bari), è prolungata fino al 30 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Fotolaboratori riuniti S.p.a. in Ariccia (Roma) e unità di Bari, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 3 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pietracamela (Teramo), è prolungata dal 13 ottobre 1984 al 10 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 17 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Lugifram di Panzera e Bove, stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), è prolungata fino al 19 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Meriplastica, stabilimento in Volla (Napoli), è prolungata fino al 24 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 gennaio 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. De Concilio di Casalnuovo di Napoli, è prolungata fino al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli), è prolungata fino al 16 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Kira di Arzano (Napoli), è prolungata fino al 14 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Marty confezioni di Pescara, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 18 agosto 1984.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 gennaio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Torlò Giulio di Sora (Frosinone), è prolungata fino al 23 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pietracamela (Teramo), è prolungata dall'11 gennaio 1985 al 10 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Marty confezioni di Pescara, è prolungata fino al 16 novembre 1984.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore meccanico operante nell'aria industriale di Brindisi, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Marty confezioni di Pescara, è prolungata fino al 14 febbraio 1985.

(1588)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 18 novembre 1984 il dott. Giovanni Coletti Moglia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. Lesna, in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 agosto 1983, in sostituzione dell'avv. Mario Fimiani, dimissionario.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1984 il dott. Giovanni Coletti Moglia è stato nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa edilizia seconda tra dipendenti dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro» a r.l., in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 agosto 1983, in sostituzione dell'avv. Mario Fimiani, dimissionario.

(1057)

MINISTERO DEL TESORO

N. 58

Corso dei cambi del 22 marzo 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2043,50	2043,50	2043,25	2043,50	2044,25	2044,25	2045 —	2043,50	2043,50	2043,50
Marco germanico	636 —	636 —	636,50	636 —	636 —	635,90	635,80	636 —	636 —	636 —
Franco francese	207,85	207,85	208,50	207,85	207,75	207,82	207,80	207,85	207,85	207,85
Fiorino olandese	563,80	563,80	564,25	563,80	563,75	563,67	563,75	563,80	563,80	563,80
Franco belga	31,653	31,653	31,65	31,653	31,65	31,64	31,64	31,653	31,653	31,66
Lira sterlina	2406,50	2406,50	2408 —	2406,50	2406,75	2406,87	2407,25	2406,50	2406,50	2406,50
Lira irlandese	1982,75	1982,75	1986 —	1982,75	1982,75	1982,65	1982,75	1982,75	1982,75	—
Corona danese	177,88	177,88	177,80	177,88	178 —	177,87	177,86	177,88	177,88	177,80
Dracma	14,80	14,80	14,75	14,80	—	—	14,77	14,80	14,80	—
E.C.U.	1417,50	1417,50	1422,50	1417,50	1417,40	1417,40	1417,30	1417,50	1417,50	1417,50
Dollaro canadese	1489,50	1489,50	1493 —	1489,50	1489,25	1489,25	1489 —	1489,50	1489,50	1489,50
Yen giapponese	8,012	8,012	8,0350	8,012	8,011	8 —	8,01	8,012	8,012	8,012
Franco svizzero	749,83	749,83	752 —	749,83	749,95	749,91	750 —	749,83	749,83	749,82
Scellino austriaco	90,5150	90,5150	90,65	90,5150	90,50	90,48	90,46	90,5150	90,5150	90,52
Corona norvegese	221,90	221,90	222,25	221,90	221,75	221,89	221,89	221,90	221,90	221,90
Corona svedese	222,24	222,24	222,75	222,24	222,25	222,24	222,25	222,24	222,24	222,25
FIM	307 —	307 —	306,50	307 —	306,50	306,85	306,10	307 —	307 —	—
Escudo portoghese	11,29	11,29	11,50	11,29	11,25	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29
Peseta spagnola	11,50	11,50	11,46	11,50	11,50	11,49	11,48	11,50	11,50	11,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2044,250
Marco germanico	635,900
Franco francese	207,825
Fiorino olandese	563,775
Franco belga	31,646
Lira sterlina	2406,875
Lira irlandese	1982,750
Corona danese	177,870
Dracma	14,785
E.C.U.	1417,400
Dollaro canadese	1489,250
Yen giapponese	8,011
Franco svizzero	749,915
Scellino austriaco	90,487
Corona norvegese	221,895
Corona svedese	222,245
FIM	306,550
Escudo portoghese	11,290
Peseta spagnola	11,490

Media dei titoli del 22 marzo 1985

Titolo					Valore
Rendita 5 % 1935					57 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85					96,400
»	6 %	»	»	1971-86	93 —
»	6 %	»	»	1972-87	91,950
»	9 %	»	»	1975-90	91,100
»	9 %	»	»	1976-91	89,250
»	10 %	»	»	1977-92	94,750
»	12 % (Beni Esteri 1980)				95,200
»	10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				86,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%					94,950
»	»	»	1-4-1981/86 16 %		102 —
»	»	»	1-6-1981/86 16 %		106,900
»	»	»	TR 2,5% 1983/93		91,500
»	»	»	Ind. ENI 1- 8-1988		103,550
»	»	»	»	EFIM 1- 8-1988	103,100
»	»	»	»	1- 4-1983/85	99,925
»	»	»	»	1- 5-1983/85	100,100
»	»	»	»	1- 6-1983/85	100,175
»	»	»	»	1- 1-1982/86	101,600
»	»	»	»	1- 3-1982/86	102,475
»	»	»	»	1- 5-1982/86	102,150
»	»	»	»	1- 6-1982/86	102,250
»	»	»	»	1- 7-1982/86	102 —
»	»	»	»	1- 8-1982/86	102,050
»	»	»	»	1- 9-1982/86	101,925
»	»	»	»	1-10-1982/86	101,925
»	»	»	»	*1-11-1982/86*	*101,750*
»	»	»	»	1-12-1982/86	102,250
»	»	»	»	1- 7-1983/86	100,450
»	»	»	»	1- 8-1983/86	100,650
»	»	»	»	1- 9-1983/86	100,700
»	»	»	»	1-10-1983/86	100,800
»	»	»	»	1- 1-1983/87	101,950
»	»	»	»	1- 2-1983/87	102,450
»	»	»	»	1- 3-1983/87	102,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87					102,250
»	»	»	»	1- 5-1983/87	102 —
»	»	»	»	1- 6-1983/87	103,100
»	»	»	»	1-11-1983/87	101,300
»	»	»	»	1-12-1983/87	101,800
»	»	»	»	1- 7-1983/88	103,075
»	»	»	»	1- 8-1983/88	103,125
»	»	»	»	1- 9-1983/88	103 —
»	»	»	»	1-10-1983/88	103,450
»	»	»	»	1-11-1983/88	103,900
»	»	»	»	1- 1-1984/88	101 —
»	»	»	»	1- 2-1984/88	101,225
»	»	»	»	1- 3-1984/88	101,150
»	»	»	»	1- 4-1984/88	100,950
»	»	»	»	1- 5-1984/88	100,775
»	»	»	»	*1- 6-1984/88*	*101,350*
»	»	»	»	1-12-1983/90	103,875
»	»	»	»	1- 1-1984/91	103,875
»	»	»	»	1- 2-1984/91	103,950
»	»	»	»	1- 3-1984/91	102,700
»	»	»	»	1- 4-1984/91	102,550
»	»	»	»	1- 5-1984/91	102,400
»	»	»	»	1- 6-1984/91	102,675
»	»	»	»	1- 7-1984/91	101,675
»	»	»	»	1- 8-1984/91	101,650
»	»	»	»	1- 9-1984/91	101,675
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985					100,075
»	»	»	17 % 1- 7-1985		100,650
»	»	»	17 % 1-10-1985		101,550
»	»	»	16 % 1- 1-1986		101,400
»	»	»	14 % 1- 4-1986		100,300
»	»	»	13,50 % 1- 7-1986		100,700
»	»	»	13,50 % 1-10-1986		100,400
»	»	Nov. 12 % 1-10-1987			99,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %					113,250
»	»	»	»	22-11-1982/89 13 %	109,850
»	»	»	»	1983/90 11,50 %	105,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica al provvedimento n. 53/1984 concernente: « Prezzi delle specialità medicinali »
(Provvedimento pubblicato nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 357 del 31 dicembre 1984)

Al provvedimento citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI	Numero di registrazione	Prezzo
Abadox - Montefarmaco			*Abadox* - Lafar		
5 cps 100 mg	22773	1.825	5 cps 100 mg	22773	1.675
8 cps 100 mg	22773	2.350	8 cps 100 mg	22773	2.160
Acerbine - Ist. Chim. In.			*Acerbine* - Usar		
liq derm 57 ml	17112	2.060	liq derm 57 ml	17112	2.060
Actigrip - Wellcome			*Actigrip* - Wellcome		
30 cpr	24823	2.835	30 cpr	24823	3.295
10 cpr	24823	1.840	10 cpr	24823	2.155
scir 100 ml	24823/A	2.590	scir 100 ml	24823/A	2.980
Plasma antiemof umano - Immuno			*Active plasma immuno* - Immuno		
fl liof + 100 ml	09769	51.330	fl liof + 100 ml	9769	51.330
Adiuvant - Manetti e R.			*Adiuvant* - Manetti e R.		
os 10 fl 5 ml 500 mg	23815/A	5.245	os 10 fl 5 ml 500 mg	23815/A	4.350
Balutox - Baldacci			*Balutox* - Baldacci		
scir 200 ml 0,5%	24645/A	5.295	scir 200 ml 0,5%	24645/A	4.705
Bechilar - Montefarmaco					
scir 200 ml	18130	3.615	Depennare		
Celestone - Essex			*Brumeton* - Bruschettini		
ung oft 5 g	19644/F	2.140	ung oft 5 g	25560	1.980
Carnovis - Duncan			*Carnovis* - Duncan		
os gtt 20 ml 30%	25379/B	13.595	os gtt 20 ml 30%	25379/B	13.145
20 cpr mast 500 mg	25379/C	21.620	20 cpr mast 500 mg	25379/C	22.080
Centelase - Scharper			*Centellase* - Scharper		
1% pom 30 g	16222/A	5.780	1% pom 30 g	16222/A	5.780
2% pv 20 g	16222/B	6.430	2% pv 20 g	16222/B	6.430
2% pv 40 g	16222/B	11.660	2% pv 40 g	16222/B	11.660
im 5 f 1 ml 10 mg	16222/C	3.055	im 5 f 1 ml 10 mg	16222/C	3.055
25 cpr 10 mg	16222/D	5.540	25 cpr 10 mg	16222/D	5.540
30 cpr 10 mg	16222/D	5.615	30 cpr 10 mg	16222/D	5.615
30 cpr 30 mg	16222/D1	13.150	30 cpr 30 mg	16222/D1	13.150
os gtt 1% 25 ml	16222/E	5.805	os gtt 1% 25 ml	16222/E	5.335
Combetasi - Isi			*Combetasi* - Isi		
folin 5 f liof + 5 f 2 ml	11460	4.945	5 f liof + 5 f 2 ml	11460	4.945
folin bb 8 f liof + 8 f 1 ml	11460/1	5.450	bb 8 f liof + 8 f 1 ml	11460/1	5.450
Coumadin sodium - Crinos			*Coumadin* - Crinos		
25 cpr 5 mg	16366	2.705	25 cpr 5 mg	16360	2.705
Daktarin - Janssen			*Daktarin* - Janssen		
IV 5 f 20 ml	22944/E	13.605	IV 5 f 20 ml	22944/E	11.535
tintura 2% 30 ml	22944/G	7.490	tintura 2% 30 ml	22944/G	6.415
12 cpr 250 mg	22944/L	30.400	12 cpr 250 mg	22944/L	24.745
gel os 80 g	24957/C	18.080	gel os 80 g	24957/C	15.050
gel os 40 g 2%	24957/C	10.050	gel os 40 g 2%	24957/C	8.565
lavanda vag 5 fl 150 ml	24957/E	18.610	lavanda vag 5 fl 150 ml	24957/E	15.585

INVECE DI	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI	Numero di registrazione	Prezzo
Dalacin C - Upjohn			*Dalacin C* - Upjohn		
palmitato grat 30 g	22633/A	6.390	palmitato grat 30 g	22633/A	5.530
Dalacin C fosfato - Upjohn			*Dalacin C fosfato* - Upjohn		
1 f 2 ml	23868	5.335	1 f 2 ml	23868	4.665
1 f 4 ml	23868/1	9.015	1 f 4 ml	23868/1	7.675
Dermatar - Idi Farmac.			*Dermatar* - Idi Farmac.		
pom 30 g	24073	2.605	pom 30 g	24073	2.970
Dermocur - Schering			*Dermocur* - Schering		
pom 20 g	24465	5.115	pom 20 g	24465	5.390
pom 30 g	24465	6.895	pom 30 g	24465	7.305
Dicloreum - Ist. Wasserm.			*Dicloreum* - Ist. Wasserm.		
20 cpr 25 mg	24515	4.855	20 cpr 25 mg	24515	4.495
30 cpr 25 mg	24515	6.480	30 cpr 25 mg	24515	6.065
10 supp 50 mg	24515/A	5.550	10 supp 50 mg	24515/A	5.095
10 supp 100 mg	24515/A1	8.285	10 supp 100 mg	24515/A1	7.805
im 6 f 75 mg	24515/B	5.845	im 6 f 75 mg	24515/B	4.930
ritardo 20 cpr 100 mg	24515/C	12.725	ritardo 20 cpr 100 mg	24515/C	11.050
30 cpr 50 mg	24515/1	10.760	30 cpr 50 mg	24515/1	10.275
20 cpr 50 mg	24515/1	7.735	20 cpr 50 mg	24515/1	7.325
Ulcozepin - Von Boch			*Gastrosed* - Samil		
50 cpr 25 mg	24982	19.455	50 cpr 25 mg	24982	19.455
30 cpr 25 mg	24982	12.240	30 cpr 25 mg	24982	12.240
Flukol - CT			*Gerolin* - CT		
im IV 5 f 250 mg	25396	18.500	im IV 5 f 250 mg	25396	18.500
im IV 3 f 500 mg	23396/1	21.600	im IV 3 f 500 mg	25396/1	21.600
im IV 1 f 1000 mg	25396/2	16.000	im IV 1 f 1000 mg	25396/2	16.000
im IV 3 f 1000 mg	25396/2	44.950	im IV 3 f 1000 mg	25396/2	44.950
Ginesal - Farmigea			*Ginesal* - Farmigea		
lav vag 10 bust	24034	7.065	lav vag 10 bust	24034	6.425
Gliptide 200 - Crinos			*Gliptide* 200 - Crinos		
30 cpr mast 200 mg	22002/A	24.105	30 cpr mast 200 mg	22002/C	24.105
Hemofil - Travenol			*Hemofil-T* - Travenol		
IV 1 fl 275 UI + 1 fl	23552	153.010	IV 1 fl 275 UI + 1 fl	23552	153.010
IV 1 fl 1000 UI + 1 fl	23552/1	530.860	IV 1 fl 1000 UI + 1 fl	23552/1	530.860
Hydergina - Sandoz			*Hydergina-press* - Sandoz		
30 cpr 4,5 mg	04198/C1	12.615	30 cpr 4,5 mg	25574	12.615
Ketofen - Del Saz e F.			*Ketofen* - Del Saz e F.		
30 cpr 80 mg	25149	8.315	30 cpr 80 mg	25149	7.205
im 10 fl 80 mg + 10 f	25149/A	8.940	im 10 fl 80 mg + 10 f	25149/A	7.650
10 supp 120 mg	25149/B	5.575	10 supp 120 mg	25149/B	4.805
pom 50 g	25149/C	8.640	pom 50 g	25149/C	7.495
pom 30 g	25149/C	5.860	pom 30 g	25149/C	5.075
Kryobulin - Immuno			*Kryobulin Tim 2* - Immuno		
fl 500 UI + 20 ml solv	22720	293.540	fl 500 UI + 20 ml solv	22720	293.540
fl 250 UI + 10 ml solv	22720/1	152.650	fl 250 UI + 10 ml solv	22720/1	152.650
fl 1000 UI + 50 ml solv	22720/3	579.095	fl 1000 UI + 50 ml solv	22720/3	579.095
Lanicor - Boehr. Bioch.			*Lanicor* - Boehr. Bioch.		
os gtt 10 ml	12587/B	1.720	os gtt 10 ml	12587/B	2.565
Lefcar - Glaxo			*Lefcar* - Glaxo		
os gtt 20 ml 30%	25378/B	13.595	os gtt 20 ml 30%	25378/B	13.145
20 cpr mast 500 mg	25378/C	21.620	20 cpr mast 500 mg	25378/C	22.080
Lipidil - Ibirn			*Lipil* - Ibirn		
50 cps 100 mg	24933	8.050	50 cps 100 mg	24933	8.050
Localyn - Recordati			*Localyn* - Recordati		
0,025 × 100 pom 20 g	20163	3.460	0,025 × 100 pom 20 g	20163	2.745
0,025 × 100 ung 20 g	20163/E	3.460	0,025 × 100 ung 20 g	20163/E	2.745

INVECE DI	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI	Numero di registrazione	Prezzo
Micotef - LPB			*Micotef* - LPB		
pom dermo 30 g	23491	6.820	pom dermo 30 g	23491	6.240
pom dermo 20 g	23491	5.050	pom dermo 20 g	23491	4.695
pv 50 g	23491/A	9.675	pv 50 g	23491/A	8.655
polv 20 g	23491/A	4.695	polv 20 g	23491/A	4.330
pom vag 80 g	23491/B	15.525	pom vag 80 g	23491/B	13.765
pom vag 30 g	23491/B	6.980	pom vag 30 g	23491/B	6.395
15 ovuli vag	23491/C	15.350	15 ovuli vag	23491/C	13.720
6 ovuli vag	23491/C	6.995	6 ovuli vag	23491/C	6.420
20 cpr 250 mg	23491/D	46.560	20 cpr 250 mg	23491/D	39.685
10 cpr 500 mg	23491/D1	46.230	10 cpr 500 mg	23491/D1	39.375
7 cps vag 200 mg	23491/E	13.015	7 cps vag 200 mg	23491/E	11.530
4 cps vag 400 mg	23491/E1	14.255	4 cps vag 400 mg	23491/E1	12.560
gel os 40 g	23491/F	9.490	gel os 40 g	23491/F	8.580
loz 30 g	23491/G	6.490	loz 30 g	23491/G	5.920
tintura fl 30 ml	23491/H	7.060	tintura fl 30 ml	23491/H	6.415
Micutrin Beta - Scarle			*Micutrin Beta* - Scarle		
loz 30 g	22606/B	6.765	loz 30 g	22606/B	6.470
loz 20 g	22606/B	4.060	loz 20 g	22606/B	4.600
Midicacin - Farmaca			*Midecin* - Farmaca		
bb os pv 12 bust 100 mg	24290/B	3.495	bb os pv 12 bust 100 mg	24290/B	4.095
os pv 12 bust 200 mg	24290/B1	5.375	os pv 12 bust 200 mg	24290/B/1	6.150
bb scir 60 ml	24290/C	5.475	bb scir 60 ml	24290/C	6.285
Mycocur - Schering			*Mycocur* - Schering		
ung 20 g	24466	5.335	ung 20 g	24466	5.600
ung 30 g	24466	7.220	ung 30 g	24466	7.615
Mucosolvan - De Angeli			*Mucosolvan* - De Angeli		
r 30 cps 75 mg	24428/C	16.890	retard 20 cps 75 mg	24428/C	16.890
Lipalt - Von Boch			*Nolipid* - Samil		
50 cps 500 mg	24975	17.125	50 cps 500 mg	24975	17.125
Normogin - Baldacci			*Normogin* - Baldacci		
6 cand vag 400 mg	09132	1.975	6 cand vag 40 mg	9132	1.975
Pirroxil - S I T			*Pirroxil* - Formenti		
40 cps 400 mg	23767	5.725	40 cps 400 mg	23767	5.725
50 cps	23767	6.765	50 cps	23767	6.765
30 cps	23767	4.665	30 cps	23767	4.665
6 f 5 ml	23767/A	5.145	6 f 5 ml	23767/A	5.145
10 f 5 ml	23767/A	7.345	10 f 5 ml	23767/A	7.345
40 cpr 800 mg	23767/B	8.790	40 cpr 800 mg	23767/B	8.790
Percef - Chiesi			*Prontokef* - Master Pharm		
im 1 fl 250 mg + 1 f 2 ml	25209	6.070	im 1 fl 250 mg + 1 f 2 ml	25209	5.445
'vena' 1 fl 1 g + 1 f 10 ml	25209/A	17.450	'vena' 1 fl 1 g + 1 f 10 ml	25209/A	16.215
'vena' 1 fl pv 2 g	25209/A1	31.400	'vena' 1 fl pv 2 g	25209/A1	29.510
im 1 fl 500 mg + 1 f 3 ml	25209/1	10.105	im 1 fl 500 mg + 1 f 3 ml	25209/1	9.265
im 1 fl 1 g + 1 f 3 ml	25209/2	17.930	im 1 fl 1 g + 1 f 3 ml	25209/2	16.700
Rossomicina - Pulitzer			*Rossomicina* - Pierrel		
bb 4% sosp 60 ml	21568/A	2.795	bb 4% sosp 60 ml	21568/A	3.005
Topolin - ISF			*Situalin* - ISF		
ung 30 g	22927	5.575	ung 30 g	22927	5.575
ung 20 g	22927	4.245	ung 20 g	22927	4.245
ung 15 g	22927	3.525	ung 15 g	22927	3.525
crema 30 g	22927/A	5.575	crema 30 g	22927/A	5.575
crema 20 g	22927/A	4.245	crema 20 g	22927/A	4.245
crema 15 g	22927/A	3.525	crema 15 g	22927/A	3.525
loz 30 g	22927/B	4.390	loz 30 g	22927/B	4.390
loz 20 g	22927/B	3.440	loz 20 g	22927/B	3.440
Topolin antibiotico - ISF			*Situalin antibiotico* - ISF		
crema 20 g	22071	6.695	crema 20 g	23071	6.695

INVECE DI	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI	Numero di registrazione	Prezzo
Skilar - Glaxo			*Skilar* - Bonomelli F. .		
crema vag 78 g	23606	12.920	crema vag 78 g	23606	12.920
crema vag 30 g	23606	6.050	crema vag 30 g	23606	6.050
polv asp 20 g	23606/A	3.940	polv asp 20 g	23606/A	3.940
polv asp 30 g	23606/A	5.395	polv asp 30 g	23606/A	5.395
pom derm 30 g	23606/B	5.895	pom derm 30 g	23606/B	5.895
12 ovuli	23606/C	10.830	12 ovuli	23606/C	10.830
6 ovuli	23606/C	6.075	6 ovuli	23606/C	6.075
3 ovuli vag 150 mg	23606/C1	7.570	3 ovuli vag 150 mg	23606/C1	7.570
latte derm 1% 30 g	23606/D	5.720	latte derm 1% 30 g	23606/D	5.720
Talgal - Ausonia			*Talgal* - Dessy		
grat 40 bust	24323	4.785	grat 40 bust	24323	4.705
grat 50 bust	24323	5.440	grat 50 bust	24323	5.350
Telebrix 38 - Byk Gulden			*Telebrix* 38 - Byk Gulden		
1 fl 100 ml	23480	29.530	1 fl 100 ml	23480	36.720
1 fl 80 ml	23480	24.145	1 fl 80 ml	23480	29.915
1 fl 60 ml	23480	18.740	1 fl 60 ml	23480	23.115
Mebetus - Serono			*Tusmicina* - Serono		
20 cps 250 mg	21348	4.060	20 cps 250 mg	21348	4.060
scir 200 ml	21348/A	3.495	scir 200 ml	21348/A	3.495
ad 10 sup 300 mg	21348/B	3.405	ad 10 sup 300 mg	21348/B	3.405
bb 10 sup 100 mg	21348/B1	2.455	bb 10 sup 100 mg	21348/B1	2.455
gtt 20 ml	21348/C	3.140	gtt 20 ml	21348/C	3.140
Ultralan - Schering			*Ultralan* - Schering		
pom derm 30 g	20910	6.755	pom derm 30 g	20910	7.140
pom derm 50 g	20910	10.145	pom derm 50 g	20910	10.795
pom 20 g	20910	5.020	pom 20 g	20910	5.285
ung 20 g	20910/B	5.020	ung 20 g	20910/B	5.285
ung derm 10 g	20910/B	3.155	ung derm 10 g	20910/B	3.290
ung derm 30 g	20910/B	6.755	ung derm 30 g	20910/B	7.140
ung derm 50 g	20910/B	10.145	ung derm 50 g	20910/B	10.795
Ultralan orale - Schering			*Ultralan orale* - Schering		
10 cpr 20 mg	22226/1	7.290	10 cpr 20 mg	22226/1	8.335
Cinoxan - Alfa Farmac.			*Uronorm* - Alfa Farmac.		
20 cps 500 mg	25325	36.920	20 cps 500 mg	25325	36.920
Vaccino antipneumocatar brus - Bruschettini			*Vaccino antipneumocatar brus* - Bruschettini		
5 f 2 ml	12961	2.970	5 f 2 ml	2961	2.970

SPECIALITÀ DA INCLUDERE

	Numero di registrazione	Prezzo
Fungizone - Squibb		
fleboclisi fl 50 mg	15050	1.720
Summavit - Mendelejeff		
rafforzato 40 cpr	09931/D	2.865
Carbocaina EP - Pierrel		
2% fte 5 fl 50 ml	16691/B	5.830

(1719)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a tre posti di ragioniere nella carriera di concetto del ruolo degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo alle norme per l'inquadramento del personale degli uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo all'istituzione delle camere di commercio, industria ed agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 557, concernente norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, relativa al personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la « copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione » ed in particolare l'art. 28-*ter*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, riguardante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 relativo alla corresponsione del compenso incentivante istituito con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1984, registro n. 6, foglio n. 173, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso per coprire tre posti di ragioniere nella carriera di concetto del ruolo degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il 14 aprile 1975, n. 6/75, sui programmi di esame per i concorsi a ragioniere nella carriera e ruolo predetti;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di ragioniere in prova nella carriera di concetto del ruolo degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestivano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

d) diploma di ragioniere e, per coloro che siano sforniti di detto diploma, la laurea in economia e commercio od in scienze economiche e marittime.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabiliti dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto o dell'università di Stato o legalmente riconosciuti presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;

2) istituzioni di diritto privato.

Colloquio:

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) nozioni di diritto amministrativo, scienza delle finanze ed economia politica;

b) nozioni di contabilità di Stato;

c) legislazione sugli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 9 e 10 ottobre 1985, alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, Roma.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e

un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ragioniere in prova nella carriera di concetto del ruolo degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e conseguiranno la nomina a ragioniere previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso all'impiegato spetta una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio senza giustificato motivo, nella sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo corrispondente al sesto livello iniziale, oltre agli altri assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1985
Registro n. 1, foglio n. 339

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . c.a.p. . . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di ragioniere in prova nella carriera di concetto del ruolo degli uffici provinciali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa) (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . via . . . . . . data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . (5);

8) di accettare in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . . . . (6)

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(1575)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di clinica chirurgica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno inizio, con la prima prova scritta, il giorno 27 maggio 1985. Le prove scritte e la prova pratica con relazione scritta si svolgeranno in tre giorni consecutivi presso i locali della Seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma) alle ore nove.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi di Roma.

(1703)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di matematica finanziaria (per le esigenze della cattedra di elaboratori elettronici e sistemi meccanografici) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma « La Sapienza », scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto di matematica finanziaria della facoltà di economia e commercio - Via Del Castro Laurenziano n. 9 - Roma, alle ore 9 del centododicesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

La seconda prova si svolgerà alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « La Sapienza ».

(1704)

Errata-corrige all'avviso concernente concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Siena. (Avviso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 72 del 25 marzo 1985).

Nell'avviso citato in epigrafe, dove è scritto: « istituto di chimica biologica per la cattedra di biochimica applicata . . . . posti 1 » leggasi « istituto di chimica biologica per la cattedra di biochimica applicata . . . . posti 2 ».

(1724)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorso a posti nel ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del CNR, parte II (personale concorsi), n. 2 in data 28 febbraio 1985, sono state pubblicate le seguenti graduatorie di merito:

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.43.6 del 16 giugno 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica, Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.43.9/P del 26 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica, Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.43.10/P del 15 settembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica, Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.43.11 del 23 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica, Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.58.6/P del 5 novembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la chimica di molecole di interesse biologico, Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.58.7/P del 5 novembre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la chimica di molecole di interesse biologico, Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.138.2 del 9 novembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per l'elaborazione dei segnali ed immagini, Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.37.5/P del 26 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto tecnologie e studio delle radiazioni extraterrestri, Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.38.10/P del 26 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di radioastronomia, Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.39.2/P del 28 luglio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio dei fenomeni fisici e chimici della bassa ed alta atmosfera, Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.118.4/P del 29 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio delle sostanze naturali, Catania;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.15.23/P del 19 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.40.2/P del 26 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica quantistica, Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.140.9/P del 19 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di struttura della materia, Frascati (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.47.6/P del 19 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica dello spazio interplanetario, Frascati (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.47.7/P del 19 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica della spazio interplanetario, Frascati (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.49.4/P del 19 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di astrofisica spaziale, Frascati (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.49.5/P del 28 luglio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istipresso l'istituto di astrofisica spaziale, Frascati (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.116.4/P del 19 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di tecniche spettroscopiche, Messina;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.116.5/P del 19 luglio 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di tecniche spettroscopiche, Messina;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.116.6/P del 28 luglio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di tecniche spettroscopiche, Messina;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.4.21/P del 21 dicembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica delle macromolecole, Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.30.10/P del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di biologia cellulare e molecolare delle piante, Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.136.5/P del 19 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di elettronica quantistica e strumentazione elettronica, Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.35.4/P del 28 luglio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica del plasma, Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.67.4/P del 4 aprile 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di strutturistica chimica « G. Giacomello », Montelibretti (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.26.1 dell'11 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di idrobiologia, Pallanza;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.115.1 del 28 giugno 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica, Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.115.4/P del 21 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica, Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.112.4/P del 21 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica cosmica e informatica, Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.112.6/P del 15 settembre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica cosmica e informatica, Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.44.8/P del 21 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.6.19 del 16 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elaborazione dell'informazione, Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.6.20 del 16 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elaborazione dell'informazione, Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.6.21 del 16 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elaborazione dell'informazione, Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.6.22 del 16 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elaborazione dell'informazione, Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.6.23 del 16 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elaborazione dell'informazione, Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.6.24 del 16 luglio 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elaborazione dell'informazione, Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.45.2 del 23 febbraio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di biofisica, Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.45.3 del 23 febbraio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di biofisica, Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.45.4/P del 28 luglio 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di biofisica, Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.7.24/P del 21 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica dell'atmosfera, Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.7.25/P del 21 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica dell'atmosfera, Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.7.28/P del 21 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica dell'atmosfera, Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.1.10 del 28 giugno 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di acustica « O. M. Corbino », Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.125.3/P del 15 settembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sulla popolazione, Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.125.4/P del 15 settembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerce presso l'istituto di ricerche sulla popolazione, Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.154.2/P del 19 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la tecnologia del legno, San Michele all'Adige (Trento);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.27.1/P del 21 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto talassografico, Trieste.

(1576)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 73 del 26 marzo, 1985 è stato pubblicato il seguente avviso di concorso.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso, per esami, per l'assunzione di sette operai elettricisti.

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1985, n. 1.

Partecipazione della regione Piemonte alla società consortile per azioni Consusa (Consorzio per il trattamento delle merci in Valle di Susa).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte, in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 11, assume una partecipazione azionaria nella società consortile per azioni « Consorzio per il trattamento delle merci in Valle di Susa - Consusa ».

L'assunzione di tale partecipazione, ai sensi di quanto sancito dall'art. 72 dello statuto regionale, è finalizzata agli obiettivi del piano regionale di sviluppo e del piano dei trasporti.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie per la sottoscrizione o l'acquisto di n. 10.000 azioni, del valore nominale unitario di L. 100.000, pari al 18,8 % del capitale sociale.

Art. 3.

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Consusa S.p.a. la cui nomina sarà riservata alla regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del codice civile, saranno nominati, con le procedure previste dalla legislazione regionale in materia.

I consiglieri di amministrazione come sopra nominati sono vincolati, nell'esercizio del mandato, alla osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.

Art. 4.

All'onere conseguente all'attuazione della presente legge, pari a L. 1.000.000.000, si fa fronte mediante la riduzione, per un pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 5680 del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione: « Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della S.p.a. consortile Consusa », con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 1.000.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni del bilancio.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 gennaio 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1985, n. 2.

Sottoscrizione di nuove azioni della Promark S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

AUMENTO DI CAPITALE DELLA PROMARK S.P.A.

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 80.334 nuove azioni da nominali L. 6.000 ciascuna, emesse dalla Promark S.p.a. di Torino, in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da L. 499.998.000 a L. 1.500.000.000.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di L. 482.004.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di L. 482.004.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: « Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della Promark S.p.a. di Torino » e con lo stanziamento di L. 482.004.000, in termini di competenza e di cassa.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 gennaio 1985

VIGLIONE

(369)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 otttobre 1984, n. 68.

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1983, n. 70, concernente: « Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 20 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 3 della legge regionale 19 novembre 1983, n. 70, per la denuncia dei pozzi esistenti alla data del 25 dicembre 1983 è riaperto a decorrere dalla data di scadenza e prorogato al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 19 novembre 1983, n. 70, è così sostituito:

« Quando i pozzi non sono più utilizzati o siano realizzati in modo non conforme alle norme tecniche che saranno fissate con un successivo regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 1984, il comune con ordinanza del sindaco dispone che l'interessato, a sua cura e spesa, effetui la cementazione del pozzo assegnando un termine per l'esecuzione dei lavori. Se le opere di chiusura non vengono effettuate nei termini stabiliti, il comune effettua i lavori d'ufficio ed addebita all'interessato le spese sostenute secondo le procedure di legge ».

Art. 3.

Norma transitoria

Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 5, quarto comma, della legge regionale 19 novembre 1983, n. 70, l'applicazione della suddetta legge regionale è sospesa ad eccezione dell'art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 ottobre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° ottobre 1984.

(520)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1984, n. 29.

Assestamento del bilancio regionale di competenza e di cassa esercizio 1984. Bilancio pluriennale 1984-86.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 27 dicembre* 1984)

(*Omissis*).

(478)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1985, n. 1.

Passaggio nel ruolo regionale del personale comandato ai sensi dell'art. 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *dell'8 gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente, dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, comandato alla Regione per l'anno scolastico 1981/82 ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che abbia presentato domanda ottiene il passaggio nel ruolo del personale regionale.

Art. 2.

Il passaggio avviene nel livello corrispondente alla posizione giuridica posseduta, salvaguardando, in ogni caso, la posizione economica acquisita, con decorrenza dalla data di cancellazione dal ruolo dell'ente di provenienza.

Art. 3.

Il numero dei posti del ruolo unico regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1983, n. 12 è aumentato di una unità nel livello di dirigente.

art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 20 milioni, si farà fronte con le disponibilità esistenti sul cap. 1003101 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 gennaio 1985

DOMINIJANNI

(684)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221